

CC. 20 del 23/5/2012: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012 – DETERMINAZIONI IN MERITO.

...OMISSIS..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale tra altre disposizioni, anticipa in via sperimentale e a decorrere dal 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - ;

VISTO in particolare l'art. 13 del predetto decreto;

VISTO il decreto legge 16/2012 come convertito dalla legge 44/2012;

VISTO il D.Lgs. 504/92 istitutivo dell'ICI al quale il predetto art. 13 fa riferimento;

VISTO l'art. 58 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 recante modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

DATO ATTO CHE:

- L'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento;
- I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15.12.97, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ma i Comuni possono modificare, in aumento o diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 ma i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; si dà atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli ricadenti nei comuni classificati montani sono esenti;
- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione a cui si aggiunge, per gli anni 2012 e 2013, la maggiorazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- L'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento e tale quota è versata dal contribuente contestualmente all'IMU;

RITENUTO di adottare le seguenti aliquote:

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni destinate ad abitazione principale (fabbricati classificati nella categoria catastale A ad esclusione della categoria catastale A/10) dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e relative pertinenze-categorie catastali C/2-C/6 e C/7 massimo un immobile per categoria catastale.	0,6 %
Abitazioni non destinate ad abitazione principale (fabbricati classificati nella categoria catastale A) e relative pertinenze di categoria catastale C/2-C/6 e C/7 e immobili classificati in categoria catastale A10	0,96 %
Aree fabbricabili	0,96 %
Fabbricati di categoria catastale B	0,96 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (di norma fabbricati di categoria catastale D/10) e terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5	0,96 %
Fabbricati di categoria catastale da D/1 a D/9	0,96 %

RITENUTO di confermare l'importo della detrazione per abitazione principale stabilito all'articolo 13 del citato Decreto e quindi euro 200,00 oltre a 50,00 euro per ogni figlio dimorante e residente con il soggetto passivo di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di euro 400,00;

CONSIDERATO che il gettito complessivo presunto 2012 a seguito della determinazione delle aliquote come specificato in premessa, è stimato in Euro 630.000,00;

VISTO l'art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 con il quale il termine per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è fissato contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

VISTO che con il Decreto legge 216/2011 convertito in legge 14/2012 (mille proroghe), è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012 degli Enti Locali;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario Rag. Sara Garofani ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/ 2000;

..OMISSIS..

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU:

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni destinate ad abitazione principale (fabbricati classificati nella categoria catastale A ad esclusione della categoria catastale A/10) dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e relative pertinenze -categorie catastali C/2-C/6 e C/7 massimo un immobile per categoria catastale.	0,60%
Abitazioni non destinate ad abitazione principale – (fabbricati classificati nella categoria catastale A) e relative pertinenze di categoria catastale C/2-C/6 e C/7	0,96 %

e immobili in categoria catastale A10	
Aree fabbricabili	0,96 %
Fabbricati di categoria catastale B	0,96 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (di norma fabbricati di categoria catastale D/10) e terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5	0,96%
Fabbricati di categoria catastale da D/1 a D/9	0,96 %

- 1) di confermare l'importo della detrazione per abitazione principale stabilito all'articolo 13 del citato Decreto e quindi euro 200,00 oltre a 50,00 euro per ogni figlio dimorante e residente con il genitore soggetto passivo di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di euro 400,00;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, il 1° gennaio 2012;
- 3) di dare atto che secondo le disposizioni del comma 15 art. 13 DL. 201/2011 la presente delibera va inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 terzo periodo (30 giorni) del D Lgs. 446/97 per la pubblicazione sul proprio sito informatico e sostituendo così l'avviso in Gazzetta Ufficiale.
 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000.

Sul presente atto sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio finanziario Rag. Sara Garofani ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/ 2000

IL RESP. SERV. FINANZIARIO/TRIBUTI
Rag. Sara Garofani